

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2000, n. 42

Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo.

3.4.2000 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 15

(Testo coordinato con la L.R. 17 gennaio 2005 n. 14

“Modifiche alla Legge Regionale 23 marzo 2000, n. 42”)

Titolo II

IMPRESE TURISTICHE

Agenzie di viaggio e turismo

Capo V - Agenzie di viaggio e turismo

Sezione I - Definizione e attività

Art. 82 - Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo (di seguito definite agenzie di viaggio) le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:

- a) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico;
- b) produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico;
- c) intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati, per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alla lettere a) e b) e di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico.

2. Nell'esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita ed intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV.), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 "Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti 'tutto compreso'"; le agenzie di viaggio svolgono altresì, ai sensi della medesima CCV. e del DLgs 111/1995, singole attività preparatorie e successive, connesse e finalizzate alla stipula e alla esecuzione dei contratti di viaggio.

3. Rientrano tra le attività delle agenzie di viaggio:

- a) la raccolta di adesioni a viaggi e crociere per l'interno e per l'estero;
- b) l'organizzazione e realizzazione di gite ed escursioni individuali o collettive e visite guidate di città;
- c) la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo o altri tipi di trasporto;
- d) *la realizzazione di punti di informazione al pubblico, l'informazione e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;*
- e) *la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive e di agriturismo, ovvero la vendita di buoni di credito per i servizi sopra indicati emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;*
- f) *ogni altra forma di attività connessa con la vendita di servizi, ivi compresa la prenotazione e la vendita di biglietti per attività di pubblico spettacolo.*

4. Le agenzie di viaggio di cui al comma 1, lett. a) possono stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 92 purché si tratti di viaggi collettivi "tutto compreso", organizzati e prodotti dalle agenzie medesime, con un numero di partecipanti non inferiore a venti. Possono altresì stipulare contratti direttamente con i soggetti di cui all'articolo 90.

Art. 83 - Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attività

1. Per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio sono necessari i seguenti requisiti personali, strutturali e professionali:

a) assenza di condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, da parte del titolare, ovvero del rappresentante legale e della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia se diversa dal titolare o dal rappresentante legale;

b) requisiti strutturali di cui all'articolo 85;

c) requisito professionale di cui all'articolo 88.

2. È inoltre necessario che sia stato assolto l'obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 86;

3. La denominazione dell'agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, nè essere quella di Regioni o Comuni italiani.

Art. 84 - Denuncia di inizio di attività

1. L'apertura di agenzie di viaggio è subordinata ad una denuncia di inizio di attività ai sensi dell'articolo 58 e seguenti della LR 9/1995 che deve essere presentata alla Provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia, attestante il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi.

2. Nelle agenzie di viaggio devono essere esposte in modo ben visibile copia della denuncia di inizio di attività ed ogni comunicazione di cui ai commi 3 e 5.

3. Ogni variazione relativa alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, alla persona preposta alla direzione tecnica, alla denominazione o ragione sociale della società, alla sede, comporta l'immediata comunicazione alla Provincia.

4. Ogni variazione relativa all'attività esercitata tra quelle di cui all'articolo 82, comma 1, comporta l'obbligo di una nuova denuncia di inizio di attività.

5. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non è soggetta a denuncia di inizio di attività, ma a comunicazione alla Provincia ove è ubicata, nonché alla Provincia alla quale è stata inviata la denuncia di inizio attività, se ubicata in Toscana. La Provincia, negli stessi termini della denuncia di inizio di attività, verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 85.

6. Le agenzie che svolgono attività stagionali devono concludere soltanto contratti relativi a viaggi da esse organizzati che si svolgono integralmente, durante i periodi di apertura della agenzia medesima.

Sezione II - Norme in materia di esercizio dell'attività e tutela dell'utente

Art. 85 - Requisiti strutturali

- 1. Nei locali di esercizio delle imprese di cui all'articolo 82 è consentito lo svolgimento di attività complementari di cui all'articolo 82, comma 3, nonché di ogni altra attività complementare nell'osservanza delle rispettive normative di settore, purché l'attività di agenzia di viaggio sia prevalente rispetto a tutte le altre. La prevalenza è valutata sulla base del numero di addetti e del fatturato.*

2. È fatto divieto alle agenzie di viaggio che non effettuano la vendita diretta al pubblico di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali insegne devono comunque contenere l'indicazione del divieto di vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni.

Art. 86 - Garanzia assicurativa

1. Le agenzie di viaggio sono tenute a stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso l'utente dei servizi turistici, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV.) di cui alla L. 1084/1997, nonché dal DLgs 111/1995.

2. Le polizze assicurative sono stipulate secondo lo schema tipo approvato dal dirigente del competente ufficio della Giunta Regionale, nel quale sono indicate, tra l'altro, le specifiche clausole volte ad assicurare la più sollecita liquidazione del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio.

Art. 87 - Chiusura temporanea dell'agenzia

1. Non è consentita la chiusura dell'agenzia di viaggio per un periodo superiore a otto mesi consecutivi.
2. Il titolare che intenda procedere alla chiusura temporanea dell'agenzia di viaggio, per un periodo di almeno quindici giorni consecutivi, ne deve informare la Provincia indicando i motivi e la durata della chiusura.
3. In ogni caso l'agenzia non può procedere alla chiusura fino a che sono in corso di svolgimento i contratti relativi a viaggi da essa organizzati, ovvero fino a quando devono ancora svolgersi i viaggi da essa venduti.

Sezione III - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio

Art. 88 - Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio

1. La persona fisica titolare di agenzia di viaggio e turismo o il rappresentante legale in caso di società o in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia, deve risultare in possesso dei requisiti professionali.
2. Il possesso dei requisiti professionali, è attestato dal ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
 - a) sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4 del DLgs 392/1991;
 - b) superamento dell'esame di cui all'articolo 89 o l'equivalente esame previsto dalle leggi delle altre Regioni.
3. I requisiti professionali devono essere posseduti al momento della denuncia dell'apertura di una nuova agenzia o della comunicazione della variazione della persona che ha la direzione tecnica della medesima.
4. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i titolari individuali di agenzia di viaggio e i loro institori, ovvero i loro soci o rappresentanti legali che abbiano prestato effettiva attività lavorativa in agenzia di viaggio in modo continuativo ed esclusivo sono equiparati ai dirigenti o ai dipendenti di cui al DLgs 392/1991, sulla base dell'attività svolta e per i periodi di tempo ivi previsti.
5. Ai fini dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 2, lettera a), i lavoratori subordinati che abbiano svolto attività continuativa ed esclusiva presso agenzie di viaggio e turismo con responsabilità di almeno un reparto, inquadrati nella posizione di quadri o di primo livello o secondo livello in base al contratto collettivo di lavoro della categoria, sono equiparati ai dirigenti di cui al DLgs 392/1991.

6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità necessarie a comprovare le attività di cui ai commi 4 e 5.

7. Qualora l'attività della persona preposta alla direzione tecnica di una agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno, o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia competente per territorio, provvedendo *entro il termine di cui sopra* alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.

8. I soggetti di cui al comma 1 devono prestare la propria attività lavorativa con carattere di esclusività in una sola agenzia.

Art. 89 - Esame di idoneità

1. Possono presentare la domanda per sostenere l'esame di idoneità, coloro che intendono acquisire l'idoneità professionale; in tal caso, la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione di designazione da parte di un titolare di agenzia di viaggio o di un rappresentante legale delle associazioni di cui all'articolo 90. Possono altresì presentare la domanda per sostenere l'esame di idoneità coloro che intendono aprire una nuova agenzia di viaggio ovvero i rappresentanti legali delle associazioni di cui all'articolo 90.

2. Per l'ammissione all'esame di idoneità è necessario che il candidato risulti in possesso del diploma di scuola media superiore.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, specifica le materie d'esame e determina le modalità per l'effettuazione delle prove.

4. La Provincia espleta le prove d'esame almeno ogni quattro mesi, qualora vi siano domande pendenti.

5. Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti con provvedimento della Provincia.

6. La Provincia rilascia a chi abbia superato positivamente l'esame un attestato di idoneità.

Sezione V - Vigilanza e sanzioni

Art. 94 - Vigilanza e controllo

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni, sono esercitate dalla Provincia.

Art. 95 - Sospensione e cessazione dell'attività

1. Qualora venga meno uno o più requisiti strutturali *o professionali di cui all'articolo 88*, o manchi la garanzia assicurativa di cui all'articolo 86, la Provincia dispone la sospensione dell'attività di agenzia di viaggio per un periodo massimo di sei mesi, se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine stabilito nella diffida stessa.

2. La Provincia dispone la cessazione dell'attività nei seguenti casi:

a) qualora alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia ottemperato quanto previsto nella diffida;

b) qualora venga meno alcuno dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività.

3. La Provincia sospende lo svolgimento delle attività di organizzazione di viaggi da parte delle associazioni di cui all'articolo 90 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il venir meno della copertura assicurativa di cui all'articolo 91 comma 2, l'associazione non provveda a ricostituirla entro il termine stabilito dalla Provincia.

4. La Provincia dispone la cessazione dell'attività di organizzazione di viaggio qualora non si sia provveduto alla ricostituzione della copertura assicurativa entro il periodo di sospensione.

Art. 96 - Sanzioni amministrative

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 800,00 euro a 4.800,00 euro:

- a) chiunque esercita l'attività di agenzia di viaggio senza aver fatto la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 84;
- b) chiunque contravviene all'obbligo di stipulare la garanzia assicurativa di cui all'articolo 86;
- c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 90 che effettua le attività ivi consentite in favore di non associati, ovvero contravviene all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all'articolo 91, comma 2.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:

- a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme di cui all'articolo 9 del d.lgs. 111/1995;
- b) colui che non presta effettivamente la propria esclusiva attività presso l'agenzia di viaggio di cui risulti essere titolare, o, in sua vece, chi è preposto alla direzione tecnica ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera a), ovvero il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all'articolo 91, comma 4;
- c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'articolo 90 che effettua le attività ivi consentite senza la preventiva comunicazione alla provincia, prevista all'articolo 91;
- d) il soggetto organizzatore di cui all'articolo 92 che contravviene agli obblighi ivi previsti;
- e) chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 85, comma 2;
- f) chi contravviene agli obblighi previsti dall'articolo 84, commi 2 e 6; dall'articolo 87 e dall'articolo 90, comma 8.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi violi gli obblighi di cui al presente capo non altrimenti sanzionati.

4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Sezione VI - Norme transitorie

Art. 97 - Norme transitorie

1. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 89 continuano ad essere espletati dalla Regione Toscana per un anno dall'entrata in vigore del presente testo unico.

2. I depositi cauzionali di cui all'articolo 15 della legge regionale 8 febbraio 1994, n. 16 "Nuove norme in materia di disciplina delle attività di organizzazione di viaggi" che non siano stati ancora svincolati, a seguito dell'operatività del Fondo nazionale di garanzia, di cui all'articolo 21 del d.lgs 111/1995, vengono svincolati dalle Province entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente testo unico.